

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei natanti

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. IVASS 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 aprile 2013

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso gli Intermediari e sul sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it) è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di natante. Detto preventivo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è RSA, Sun Insurance Office Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via M. Piaggio 1 – 16122 Genova.

RSA è una Società di Assicurazioni fondata nel 1710 con sede legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL.

RSA è sottoposta all'Autorità di vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito:

Financial Services Authority (FSA).

Recapito telefonico per l'Italia: 010.8330.1

Telefax per l'Italia: 010.884989

Sito internet: www.rsagroup.it

Indirizzo di posta elettronica: contatta@it.rsagroup.com

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925, n. 152), REA di Genova 74665 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione IVASS n. I.00002, operante in Italia in regime di stabilimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il capitale sociale della Compagnia ammonta a GBP 91.200.000,00 e le riserve patrimoniali ammontano a GBP 29.800.000,00.

Il patrimonio netto ammonta a GBP 121.000.000,00.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni come da ultimo bilancio approvato è di 1,74. Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione
(A1)	Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra
(B)	Assicurazione Incendio - Furto e Rapina
(C)	Assicurazione Infortuni del Conducente e dei Trasportati

(A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione – La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e

spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da **lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante** descritto in polizza o di quello al quale il motore amovibile descritto in polizza sia di volta in volta applicato. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla **navigazione o giacenza del natante in acque private**.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'assicurazione **non è operante:**

- se il conducente **non è abilitato alla navigazione** a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di **natanti adibiti a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente qualificato;
- durante l'esercizio di **attività idrosportiva**;
- nel caso di **natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea** (D.M. 19/11/92 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, **se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione**;
- nel caso di **natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** in violazione alle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, **la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Le Condizioni Generali di Assicurazione contengono altresì **condizioni aggiuntive** per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria, valide soltanto se espressamente richiamate nella scheda di polizza e, per la Cond. E), a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio). Si riportano alcune di tali condizioni, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione

completa di tali condizioni aggiuntive:

- A) Natanti adibiti a scuola guida.
- B) Danni a cose ed animali di terzi.
- C) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.
- D) Estensione dei limiti di Navigazione.
- E) Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La presente copertura assicurativa è prestata con la forma tariffaria della Tariffa Fissa.

Avvertenza: la garanzia Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei natanti prevede massimali di risarcimento con limiti, rispettivamente, per i danni alle persone e per i danni alle cose ed animali. Si riporta qui di seguito un esempio numerico di come, in concreto, il massimale operi.

COPERTURA PRESTATATA per € 10.000.000 per sinistro
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a persone
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a cose e animali

IPOTESI 1: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 3.000.000: il sinistro sarà interamente risarcito.

IPOTESI 2: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 11.000.000: verrà erogato l'intero massimale, restando la differenza a carico dell'Assicurato.

IPOTESI 3: Danni a persone per € 9.000.000 e danni a cose per € 1.000.000: entrambe le tipologie di danno verranno completamente risarcite.

IPOTESI 4: Danni a persone per € 5.000.000 e danni a cose per € 8.000.000: il danno a persone sarà completamente risarcito, mentre il danno a cose sarà risarcito fino a € 5.000.000.

IPOTESI 5: Danni a persone per € 10.000.000 e danni a cose per € 1.000.000: il danno a persone verrà risarcito fino ad € 9.000.000 ed il danno a cose sarà interamente risarcito.

IPOTESI 6: Danni a persone per € 10.000.000 e danni a cose per € 2.000.000: sono riservate al risarcimento delle rispettive tipologie di danno € 5.000.000 per i danni a persone ed € 1.000.000 per i danni a cose. La differenza tra detti importi e l'ammontare del danno è di € 5.000.000 per i danni a persone ed € 1.000.000 per i danni a cose, al risarcimento dei quali verrà destinato il massimale residuo di € 4.000.000.

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia:

- avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi con preavviso di almeno trenta giorni;
- mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio e preavviso di scadenza.

- (AI) Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra** – qualora sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza, la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i danni cagionati dall'incendio del medesimo, dal natante descritto in polizza in conseguenza:
- delle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma;
 - della giacenza a terra del natante nei paesi bagnati dalle acque (marine e interne) per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A).

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ferme restando le esclusioni dal novero di terzi di cui all'art. 129 della Legge, sono inoltre esclusi i danni:

- alle cose di terzi che il Contraente o l'Assicurato detengono a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da ospiti o da dipendenti addetti al servizio del natante;
- cagionati al mezzo che effettua il trasporto del natante ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, sia

durante il trasporto sia durante le operazioni di carico e scarico;

- da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante e provocati da caduta del natante;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

Avvertenza: la garanzia Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra prevede massimali di risarcimento il cui funzionamento è simile a quello indicato nella Sezione (A) che precede.

(B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina

Con la garanzia Incendio, la Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante e motore indicati in polizza, compresi accessori e apparecchiature fissati allo scafo in modo inamovibile, in conseguenza di: **incendio, fulmine, esplosione e scoppio di infiammabili di normale dotazione.**

La garanzia è prestata anche per le pertinenze e dotazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nonché per eventuali altre apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo che siano espressamente indicati in polizza e il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata.

Con la garanzia Furto e Rapina, la Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante e motore indicati in polizza, compresi accessori e apparecchiature fissati allo scafo in modo inamovibile, in conseguenza di **furto e rapina (o pirateria), totali o parziali, consumati o tentati.**

La garanzia è prestata, per i soli casi di evento totale di furto e rapina, anche per le pertinenze e dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti nonché per eventuali altre apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo che siano espressamente indicate in polizza e il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata.

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà indennizzato del danno sofferto, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione, specificamente all'Articolo B.4 per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

- l'assicurazione non vale quando vi sia stata **appropriazione indebita.**

Sono inoltre esclusi:

- i danni derivanti dal **trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche**, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di **uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;**
- i danni derivanti dalla **partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove**, salvo che si tratti di regate veliche;
- i danni avvenuti in occasione di **guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;**
- i danni causati da **bruciature verificatesi in assenza di incendio** nonché quelli agli **impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico** comunque manifestatosi;
- i danni derivanti dal **mancato uso del natante o del motore e dal suo deprezzamento;**
- i danni subiti dalle **parti meccaniche ed elettriche derivanti da usura.**

Avvertenza: la presente copertura assicurativa prevede **franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**, per un'indicazione di maggiore dettaglio dei quali si rinvia agli Articoli B.1, B.2 e B.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo operino.

Natante assicurato per € 10.000, comprese apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo.

CASO A) Incendio alle apparecchiature non stabilmente fissate allo scafo

L'indennizzo massimo liquidabile per le sopraddette apparecchiature o strumentazioni non potrà superare un importo pari al 20% della somma complessivamente assicurata.

- danni per € 3.000
 - massimo indennizzo = 20% del valore complessivamente assicurato pari ad € 2.000
-

CASO B) Furto

In caso di sinistro furto o rapina la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente, con un minimo assoluto di € 200, a carico dell'Assicurato stesso.

B1) Furto totale

- calcolo scoperto $10.000 \times 15\% = € 1.500$ (superiore al minimo non indennizzabile);
- indennizzo $= 10.000 - 1.500 = € 8.500$

B2) Furto parziale per € 1.000 (esclusi enti amovibili)

- calcolo scoperto $1.000 \times 15\% = € 150$ (inferiore al minimo non indennizzabile);
- indennizzo $= 1.000 - 200 = € 800$

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

(C) Assicurazione Infortuni del Conducente e dei Trasportati – l'assicurazione vale per gli infortuni che le persone imbarcate (sia addette alla navigazione, ma non remunerate per tali mansioni, sia trasportate a titolo di cortesia) subiscono a causa dell'uso del natante designato in polizza, dal momento in cui salgono, al momento in cui ne discendono o quando utilizzano il battello di servizio, appartenente al natante descritto in polizza, per portarsi da bordo a terra e viceversa. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte od una invalidità permanente. Sono considerati infortuni anche:

- l'**asfissia** non di origine morbosa;
- l'**annegamento**;
- l'**assideramento** o il **congelamento**;

- i **colpi di sole o di calore**.

L'assicurazione è prestata anche:

- per gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile;
- per gli infortuni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo C.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- dall'uso del natante in occasione della **partecipazione a gare e relative prove od allenamenti**;
- dalla guida del natante **quando l'Assicurato non sia munito dell'abilitazione prescritta**, se richiesta, dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o sia affetto da infermità riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;
- da **abuso di alcolici e di psicofarmaci**, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di vertigini o di incoscienza da qualunque causa determinati;
- da **reati dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- da **guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche**;
- dalla **partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie**;
- da **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche** (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- in occasione di **trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione**.

Avvertenza: per informazioni circa il limite massimo d'età (80esimo anno d'età) e le norme di liquidazione si rinvia agli Articoli C.6 e seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Inoltre, ai sensi dell'Articolo C.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non è operante, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, per le **persone**

affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi ad essa correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Per quanto riguarda i soggetti esclusi dalla garanzia assicurativa si rimanda ai paragrafi di cui alla presente Nota Informativa (specificamente ai paragrafi 3(A), 3(A.1), 3(B) e 3(C)), nonché agli Articoli A.2, B.4 e C.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per un'elencazione delle principali esclusioni di garanzia collegate alle diverse tipologie assicurative offerte. Con specifico riferimento alla Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione, in tali casi la Compagnia eserciterà **diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 del D.lgs. 209/2005.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

6. Premi

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna

della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa applicata. Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a finanziamenti, per la parte di premio relativa alle garanzie accessorie all'Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 65
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio)	€ 18,20

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	VALORE ASSOLUTO	VALORE IN %
Provvigioni riconosciute all'Intermediario	€ 11,70	18%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della

copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato.

7. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere all'Assicurato, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti. Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it).

8. Attestazione dello stato del rischio - Classe di merito.

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la nostra Compagnia.

Il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

9. Recesso

Fatte salve le specifiche ipotesi disciplinate dalla legge, non sono previste altre ipotesi di rescindibilità del contratto.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. In particolare, le aliquote applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione A | Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione: 10,50% SSN + 12,50% imposte = **23%**;
- Sezione A1 | Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra = **23%**;
- Sezione B | Assicurazione Incendio - Furto e Rapina = **13,50%**;
- Sezione C | Assicurazione Infortuni del Conducente e dei Trasportati = **2,50%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

La Compagnia non opera attraverso una propria rete di riparatori. Per ulteriori informazioni si invita, in ogni caso, l'Assicurato a contattare direttamente la Compagnia.

12. Procedura per il risarcimento del danno

Avvertenza: la denuncia deve essere presentata **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.). La Compagnia deve liquidare il sinistro ed effettuare il pagamento entro 15 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato della proposta di liquidazione o, in ogni caso, entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta non riscontrata dall'Assicurato.

Si rimanda al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it) per ottenere l'indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri.

13. Incidenti con controparti estere

Qualora si verifichi un sinistro in acque territoriali italiane con un Natante immatricolato o registrato all'estero, ovvero con un motore amovibile munito di certificato di uso straniero o altro documento equivalente emesso all'estero, per i quali risulti assolto l'obbligo di assicurazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 della Legge e dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/2008, il risarcimento dei danni fisici subiti potrà essere ottenuto rivolgendosi a seconda dei casi:

- all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, qualora il Natante/motore amovibile estero disponga di Certificato Internazionale di Assicurazione rilasciato dagli Uffici Nazionali di Assicurazione di Germania, Austria e Slovenia.
- alla compagnia assicurativa italiana che assicura il Natante/motore amovibile estero ai sensi delle lettere a) e d) dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/ 2008;
- alla compagnia assicurativa italiana con cui la compagnia assicurativa del Natante/motore amovibile responsabile del sinistro ha concluso un'apposita convenzione per la gestione e la liquidazione dei sinistri avvenuti in Italia;
- alla compagnia assicurativa italiana del Natante/motore amovibile responsabile del sinistro abilitata o autorizzata ad esercitare in Italia.

Qualora si verifichi un sinistro al di fuori delle acque territoriali italiane, invece, occorrerà fare riferimento alla normativa dei diversi Stati ed alla normativa comune ai paesi dell'Unione Europea. La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal natante assicurato a seguito di collisione con altro natante non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistro

La Polizza non prevede forme tariffarie con meccanismi che consentano di influire sul premio di rinnovo rimborsando in tutto o in parte gli importi liquidati per i sinistri eventualmente occorsi.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I contraenti e i danneggiati hanno facoltà di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti dell'impresa, secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008.

16. Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

RSA - Ufficio Reclami e Tutela del Consumatore -
Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 -
e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Resta ovviamente salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti ed una volta esperite le procedure di mediazione obbligatoria previste dalle disposizioni di legge vigenti, per la tutela dei propri diritti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente: **Financial Ombudsman Service (F.O.S.)** South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR United Kingdom Tel. (44-8450) 80 18 00 Fax (44-20) 79 64 10 01 E-mail: enquiries@financial-ombudsman.org.uk Website: www.financial-ombudsman.org.uk - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

RSA – Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

**Il rappresentante legale
Dr. Fabrizio Moscone
Chief Executive Officer**


RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

Assicurato:

per la garanzia di Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta dall'assicurazione; per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione:

il contratto di assicurazione

Compagnia:

RSA – Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Franchigia:

l'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Furto:

il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Incendio:

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro

Infortunio:

sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la navigazione del natante

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni, mediatore di assicurazioni o altro canale distributivo abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza

Legge:

Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni private

Natante:

qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia

Rapina:

il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Risarcimento:

la somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto:

la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Tariffa:

la tariffa della Compagnia, approvata ai sensi dell'art. 133 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto

